

MetLife Europe d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

MetLife Europe Insurance d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Contratto di assicurazione Creditor Protection Insurance

Convenzione assicurativa n. CL/18/772 stipulata da CheBanca! S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:

- DIP Vita - Documento informativo precontrattuale vita
- DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni
- DIP aggiuntivo Multirischi - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo multirischi
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell'Informativa privacy
- Facsimile del Modulo di adesione al Programma Assicurativo

Informazione importante

- La polizza assicurativa è **connessa al mutuo** erogato dalla banca e rimane in vigore per tutta la durata del medesimo. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del mutuo, la polizza cessa, salvo diversa richiesta dell'Assicurato.
- La polizza assicurativa è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere il mutuo.
- L'Assicurato può in ogni caso **recedere dal contratto** entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza o, se la durata della polizza supera i 5 anni, a partire dall'inizio del quinto anno, mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R.

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Brenda Dunne (cittadina irlandese), Lyndon Oliver (cittadino americano), Edward Palmer (cittadino inglese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairi O'Flynn (cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350, capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Brenda Dunne (cittadina irlandese), Lyndon Oliver (cittadino americano), Edward Palmer (cittadino inglese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairi O'Flynn (cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto: CL/18/772

Questo documento è stato aggiornato in data 01/12/2020 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza **connessa al mutuo** - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che rimane il vigore per tutta la durata del medesimo. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del mutuo, la polizza cessa, salvo diversa richiesta dell'Assicurato. La polizza è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere il mutuo.

La polizza è offerta dalla banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. CL/18/772, ai propri clienti che hanno sottoscritto un mutuo e ha lo scopo di proteggere l'Assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso del mutuo.



Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?

PACCHETTO A

- ✓ **Decesso** per qualsiasi causa

Somma assicurata: il capitale residuo del mutuo alla data del sinistro, fino ad un massimo di € 1.000.000,00.

PACCHETTO D – per i lavoratori dipendenti privati

- ✓ **Decesso** per qualsiasi causa

Somma assicurata: il capitale residuo del mutuo alla data del sinistro, fino ad un massimo di € 1.000.000,00.

PACCHETTO E – per i lavoratori dipendenti privati che non possono aderire ai pacchetti B e D, dipendenti pubblici, autonomi, domestici e non lavoratori

- ✓ **Decesso** per qualsiasi causa

Somma assicurata: il capitale residuo del mutuo alla data del sinistro, fino ad un massimo di € 1.000.000,00.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" del DIP Aggiuntivo Multirischi;
- ✗ a seguito o per effetto della normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo e/o delle misure restrittive dell'operatività nazionale o internazionale, siano riconducibili alle liste dei soggetti "designati" o siano sottoposte a divieti e/o misure restrittive.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze:

- ! dell'uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
 - ! di stati di alcolismo acuto o cronico;
 - ! di un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS;
 - ! di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
 - ! di guerra o insurrezione;
 - ! di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l'assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
 - ! di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva;
 - ! di tutti i rischi nucleari.
- ! È inoltre escluso il suicidio dell'assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data di adesione alla polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia è valida senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di pagare il premio.
- In caso di sinistro, il beneficiario ha il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto all'Impresa presentando la seguente documentazione:
 - Originale del certificato di morte;
 - Originale o copia conforme all'originale del certificato necroscopico rilasciato dall'Asl di competenza;
 - Copia conforme all'originale della cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia.
- Dovranno inoltre essere inviati all'Impresa anche i seguenti documenti se esistenti:
 - Verbale del pronto soccorso;
 - Verbale redatto dalle autorità intervenute;
 - Certificato autoptico;
 - Copia conforme all'originale dell'accertamento dell'invalidità permanente totale rilasciato dall'INPS o altro ente pubblico.
- Hai il dovere di comunicare all'Impresa ed aggiornare ogni dato, informazione e/o documento (compreso ogni elemento relativo al reddito, al patrimonio e all'origine dei fondi) utile o richiesto dall'Impresa per effettuare la valutazione di assenza di rischi di riciclaggio e/o di finanziamento di terrorismo prevista dalle disposizioni vigenti.



Quando e come devo pagare?

Il premio relativo alla garanzia vita, comprensivo di imposta, è unico ed anticipato per i primi 15 anni del mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del mutuo. Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.

Le modalità di pagamento sono diverse in base alla periodicità del premio e sono le seguenti:

- **Premio unico:** il premio è trattenuto dall'importo erogato del mutuo e viene versato dalla Contraente all'Impresa in via anticipata ed in un'unica soluzione;
- **Premio annuale:** il premio, frazionato su base mensile, è addebitato dalla Contraente sul tuo conto corrente unitamente alla rata del mutuo e viene versato mensilmente dalla medesima all'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa può essere abbinata a mutui con durata da 120 a 360 mesi.

Le modalità di perfezionamento del contratto variano in base all'importo da assicurare (comprensivo dell'importo del premio) e sono le seguenti:

- **Importo da assicurare fino a € 250.000,00:** per tutti i pacchetti di garanzie, ad esclusione del pacchetto B, è richiesta compilazione del Questionario medico allegato al Modulo di adesione al Programma Assicurativo. Nel caso in cui l'assicurato abbia compilato il Questionario medico con risposta negativa a tutte le domande, il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Questionario medico da parte dell'Assicurato. In caso contrario, il contratto si perfeziona con la conferma per iscritto dell'accettazione del rischio da parte dell'Impresa.
- **Importo da assicurare superiore a € 250.000,00 e fino a € 1.000.000,00:** per tutti i pacchetti di garanzie, ad esclusione del pacchetto B, si richiede la compilazione del Rapporto di visita medica allegato al Modulo di adesione al Programma Assicurativo, nonché l'effettuazione degli esami diagnostici indicati. In questo caso, il contratto si perfeziona con la conferma per iscritto dell'accettazione del rischio da parte dell'Impresa.

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del mutuo o, se successiva, dalle ore 24.00 della data di perfezionamento della polizza. La copertura assicurativa rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del mutuo, con un minimo di 120 mesi ed un massimo di 360 mesi.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

In caso di ripensamento, hai diritto di recedere dall'intero contratto (comprensivo sia della garanzia vita che delle garanzie danni) entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura assicurativa. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio al netto delle imposte e della quota di premio relativa al periodo per il quale la polizza ha avuto effetto ovvero, a tua scelta, la riduzione proporzionale dell'importo della rata del mutuo o la riduzione della durata dello stesso.

A partire dal quinto anno, hai inoltre diritto di recedere senza alcun onere dai pacchetti B e C, nonché dalle garanzie danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero) dei pacchetti D e E. Il recesso ha effetto dall'inizio della successiva annualità e deve essere comunicato con un preavviso di 60 giorni. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio al netto delle imposte e della quota di premio relativa al periodo per il quale la polizza ha avuto effetto.

Nei casi in cui la polizza si perfeziona con la formale accettazione del rischio da parte dell'Impresa, hai diritto di revocare la proposta di assicurazione fino a che non hai avuto conoscenza dell'accettazione da parte dell'Impresa. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca - il rimborso del premio eventualmente pagato.

Hai infine diritto di disdire la polizza senza alcun onere:

- a partire dall'inizio dell'undicesimo anno del Programma Assicurativo per i pacchetti di garanzie B e C, nonché per le garanzie danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero) dei pacchetti D ed E;
- a partire dal sedicesimo anno del Programma Assicurativo per i pacchetti di garanzie A, D ed E.

La disdetta ha effetto a partire dall'inizio della successiva annualità e deve essere comunicata con un preavviso di 60 giorni.

Puoi recedere dal contratto, revocare la proposta o disdire la polizza mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R all'Impresa presso la Contraente.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI NO

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)



Compagnie:

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto:

CL/18/772

Questo documento è stato aggiornato in data 01/12/2020 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza **connessa al mutuo** - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che rimane il vigore per tutta la durata del medesimo. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del mutuo, la polizza cessa, salvo diversa richiesta dell'Assicurato. La polizza è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere il mutuo.

La polizza è offerta dalla banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. CL/18/772, ai propri clienti che hanno sottoscritto un mutuo e ha lo scopo di proteggere l'Assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso del mutuo.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie in base al pacchetto scelto:

PACCHETTI B e D – per i lavoratori dipendenti privati

- ✓ **Perdita Involontaria di Impiego** a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo

Somma assicurata: le rate mensili del mutuo che scadono nel periodo di inattività lavorativa, fino ad un massimo di € 2.500,00 al mese per 12 mesi consecutivi per sinistro (o 36 mesi complessivi per polizza).

PACCHETTI C ed E – per i lavoratori dipendenti privati che non possono aderire ai pacchetti B e D, dipendenti pubblici, autonomi, domestici e non lavoratori

- ✓ **Inabilità Temporanea Totale** da infortunio o malattia

Somma assicurata: le rate mensili del mutuo che scadono nel periodo di inabilità, fino ad un massimo di € 2.500,00 al mese per 12 mesi consecutivi per sinistro (o 36 mesi complessivi per polizza).

- ✓ **Ricovero Ospedaliero** da infortunio o malattia

Somma assicurata: le rate mensili del mutuo che scadono nel periodo di ricovero, fino ad un massimo di € 2.500,00 al mese per 6 mesi consecutivi per sinistro (o 18 mesi complessivi per polizza).



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" contenuta nel DIP Aggiuntivo Multirischi;
- ✗ a seguito o per effetto della normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo e/o delle misure restrittive dell'operatività nazionale o internazionale, siano riconducibili alle liste dei soggetti "designati" o siano sottoposte a divieti e/o misure restrittive.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze:

- ! dell'uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- ! di stati di alcolismo acuto o cronico;
- ! di un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS;
- ! di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ! di guerra o insurrezione;
- ! di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l'assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- ! di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva;
- ! di tutti i rischi nucleari.

Per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego:

- ! è previsto un periodo di carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza;
- ! è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro.

Sono inoltre esclusi:

- ! i licenziamenti notificati prima della data di adesione alla polizza o durante il periodo di carenza;
- ! i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- ! i licenziamenti tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado;
- ! le dimissioni e le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
- ! i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- ! le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;
- ! il raggiungimento dell'età di quiescenza o dell'età necessaria per l'erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
- ! le situazioni di disoccupazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di qualunque altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale:

- ! è previsto un periodo di carenza di 60 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza;
- ! è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di inabilità.

Sono inoltre escluse le conseguenze:

- ! di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- ! di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
- ! della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate;
- ! della pratica di attività sportive professionistiche, paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo sportivo, immersioni subacquee, arrampicata, sci, alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista.

Per la garanzia Ricovero Ospedaliero:

- ! è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di ricovero.

Sono inoltre escluse:

- ! le conseguenze di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- ! le conseguenze di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
- ! le conseguenze della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate;
- ! le conseguenze della pratica di attività sportive professionistiche, paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo sportivo, immersioni subacquee, arrampicata, sci, alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista;
- ! i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali. Tuttavia il Ricovero Ospedaliero deve avvenire in una struttura ospedaliera dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di pagare il premio.
- Hai il dovere di comunicare alla Compagnia eventuali modifiche del tuo status occupazionale (ad esempio: da lavoratore dipendente a lavoratore autonomo; da lavoratore con contratto a tempo indeterminato a lavoratore con contratto a tempo determinato).
- In caso di sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia presentando i documenti elencati nel DIP Aggiuntivo Multirischi.
- Hai il dovere di comunicare alla Compagnia ed aggiornare ogni dato, informazione e/o documento (compreso ogni elemento relativo al reddito, al patrimonio e all'origine dei fondi) utile o richiesto dalla Compagnia per effettuare la valutazione di assenza di rischi di riciclaggio e/o di finanziamento di terrorismo prevista dalle disposizioni vigenti.



Quando e come devo pagare?

Il premio relativo alle garanzie danni, comprensivo di imposta, è unico ed anticipato per i primi 10 anni del mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del mutuo.

Le modalità di pagamento sono diverse in base alla periodicità del premio e sono le seguenti:

- **Premio unico:** il premio è trattenuto dall'importo erogato del mutuo e viene versato dalla Contraente alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione;
- **Premio annuale:** il premio, frazionato su base mensile, è addebitato dalla Contraente sul tuo conto corrente unitamente alla rata del mutuo e viene versato mensilmente dalla medesima alla Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del mutuo o, se successiva, dalle ore 24.00 della data di perfezionamento del contratto. La copertura assicurativa rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del mutuo, con un minimo di 120 mesi ed un massimo di 360 mesi.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, hai diritto di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura assicurativa. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio al netto delle imposte e della quota di premio relativa al periodo per il quale la polizza ha avuto effetto ovvero, a tua scelta, la riduzione proporzionale dell'importo della rata del mutuo o la riduzione della durata dello stesso.

A partire dal quinto anno, hai inoltre diritto di recedere dai pacchetti B e C, nonché dalle garanzie danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero) dei pacchetti D ed E. Il recesso ha effetto dall'inizio della successiva annualità e deve essere comunicato con un preavviso di 60 giorni. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio al netto delle imposte e della quota di premio relativa al periodo per il quale la polizza ha avuto effetto.

Nei casi in cui la polizza si perfeziona con la formale accettazione del rischio da parte della Compagnia, hai diritto di revocare la proposta di assicurazione fino a che non hai avuto conoscenza dell'accettazione da parte della Compagnia. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca - il rimborso del premio eventualmente pagato.

Hai infine diritto di disdire la polizza a partire dall'inizio dell'undicesimo anno per i pacchetti B e C, nonché per le garanzie danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero) dei pacchetti D ed E. La disdetta ha effetto a partire dall'inizio della successiva annualità e deve essere comunicata con un preavviso di 60 giorni.

Puoi recedere dal contratto, revocare la proposta o disdire la polizza mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R alla Compagnia presso la Contraente.

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)

Imprese che realizzano il prodotto: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto: CL/18/772

Questo documento è stato aggiornato in data 01/12/2020 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00110, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: meil-italia@legalmail.it.

MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. alla data del 31 dicembre 2019 è pari a € 1.651.724.000,00 comprende capitale sociale emesso pari a € 4.379.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 4.379.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 1.647.345.000,00. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe d.a.c. è pari al 172%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 772.000.000 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 1.330.000.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 347.000.000. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00109, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: meil-italia@legalmail.it.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito presso l'ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 472350, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe Insurance d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C89732) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 8, 9, 16 e 18 così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe Insurance d.a.c. alla data del 31 dicembre 2019 è pari a € 35.839.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari a € 2.048.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 2.048.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 33.791.000,00. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe Insurance d.a.c. è pari al 163%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 19.787.000 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 32.174.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 4.947.000,00. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

PRODOTTO A

Decesso per qualsiasi causa (Ramo vita)

In caso di decesso per qualsiasi causa dell'assicurato, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del decesso, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.

PRODOTTO B

Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo - PII (Ramo danni)

In caso di PII, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo dovute dopo il periodo di franchigia che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.

Qualora in corso di contratto dovesse cambiare la tua condizione lavorativa (ad esempio: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data, previa comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata A/R con la documentazione attestante la nuova condizione lavorativa. In tal caso l'Impresa restituirà all'assicurato la frazione di premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del premio pari a € 20,00.

PRODOTTO C

Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia - ITT (Ramo danni)

In caso di ITT, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo dovute dopo il periodo di franchigia che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.

Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia - RO (Ramo danni)	In caso di RO, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo, dovute dopo il periodo di franchigia per il periodo di RO comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.
PRODOTTO D	
Decesso per qualsiasi causa (Ramo vita)	In caso di decesso per qualsiasi causa dell'assicurato, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del decesso, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.
Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo - PII (Ramo danni)	In caso di PII, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo dovute dopo il periodo di franchigia che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza. Qualora in corso di contratto dovesse cambiare la tua condizione lavorativa (ad esempio: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data, previa comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata A/R con la documentazione attestante la nuova condizione lavorativa. In tal caso l'Impresa restituirà all'assicurato la frazione di premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del premio pari a € 20,00.
PRODOTTO E	
Decesso per qualsiasi causa (Ramo vita)	In caso di decesso per qualsiasi causa dell'assicurato, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del decesso, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.
Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia - ITT (Ramo danni)	In caso di ITT, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo dovute dopo il periodo di franchigia che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.
Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia - RO (Ramo danni)	In caso di RO, l'Impresa rimborsa al beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo, dovute dopo il periodo di franchigia per il periodo di RO comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: i sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all'Impresa entro 30 giorni dalla data del sinistro o non appena l'assicurato ne abbia conoscenza e la possibilità. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Impresa, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.metlife.it nella sezione "Assistenza Clienti" / "Denuncia un Sinistro". Per informazioni ed assistenza è possibile inviare apposita segnalazione all'indirizzo internet www.sinistrimetlife.it o in alternativa telefonare al numero **06.492161**.

In caso di sinistro è necessario presentare all'Impresa la seguente documentazione, distinta per garanzia:

Decesso

- Originale del certificato di morte
- Originale o copia conforme all'originale del certificato necroscopico rilasciato dall'Asl di competenza
- Copia conforme all'originale della cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia

Dovranno inoltre essere inviati all'Impresa anche i seguenti documenti se esistenti:

- Verbale del pronto soccorso
- Verbale redatto dalle autorità intervenute
- Certificato autoptico
- Copia conforme all'originale dell'accertamento dell'inabilità permanente totale rilasciato dall'INPS o altro ente pubblico

Perdita involontaria d'impiego

- Lettera di licenziamento in originale o copia conforme all'originale
- Ultime due buste paga
- Certificazione attestante il totale delle ore lavorative effettuate settimanalmente
- Scheda anagrafico-professionale o modello C/2 storico rilasciato dal centro per l'impiego attestante il periodo di disoccupazione

Inabilità temporanea totale (deve essere accertata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese dell'UE)

- Certificato della Camera di Commercio relativo all'attività lavorativa (solo per lavoratori autonomi)
- Dichiarazione in originale rilasciata dal datore di lavoro attestante l'intero periodo di inabilità lavorativa (solo per lavoratori dipendenti)
- Certificato INAIL attestante l'inizio e la fine dell'inabilità temporanea totale

Dovranno inoltre essere inviati all'Impresa anche i seguenti documenti se esistenti:

- Copia conforme all'originale della cartella clinica relativa al ricovero
- Verbale del pronto soccorso
- Verbale redatto dalle autorità intervenute
- Eventuale ulteriore documentazione medico-ospedaliera attestante l'inizio e la fine dell'inabilità temporanea totale

Ricovero Ospedaliero

- Copia conforme all'originale della cartella clinica relativa al ricovero

Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono:

- con riferimento alla garanzia classificata nel ramo vita - **Decesso** - in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- con riferimento alle garanzie classificate nel ramo danni - **Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero** - in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Resta inteso che qualora l'Impresa, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

	Liquidazione della prestazione: se il sinistro è indennizzabile, l'Impresa si impegna al pagamento della prestazione assicurata entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come ad esempio non dichiarare l'esistenza di una malattia pregressa) o che non consentono di concludere o aggiornare l'adeguata verifica della clientela prevista dalla normativa antiriciclaggio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e DIP Danni.
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del mutuo in caso di pagamento del premio unico; ▪ revoca della proposta; ▪ recesso dal contratto; ▪ cessazione della garanzia Perdita Involontaria di Impiego. L'Impresa effettua il rimborso del premio al netto delle imposte, della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese amministrative per il rimborso del premio pari a € 40,00 in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del finanziamento e € 20,00 in caso di cessazione della garanzia perdita involontaria di impiego.
Sconti	In relazione ai pacchetti di garanzie B, C, D ed E – di durata poliennale – l'Impresa applica uno sconto di premio con riferimento alla componente danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza cessa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di decesso dell'assicurato; ▪ in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo, salvo diversa richiesta dell'assicurato; ▪ in caso di esercizio del diritto di recesso. ▪ In caso di variazione della condizione lavorativa dell'assicurato, qualora sia stato acquistato il pacchetto di garanzie B; ▪ In caso di esercizio del diritto di disdetta da parte dell'assicurato.
Sospensione	Se non paghi il premio unico anticipato la polizza resta sospesa e decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi quanto dovuto. Se non paghi i premi annuali successivi entro 30 giorni dalla data di scadenza, la polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. Puoi riattivare la polizza versando i premi mancanti. In questo caso la polizza riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi quanto dovuto, senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione della polizza non saranno indennizzati.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Per i soli casi in cui la polizza si perfeziona con la formale accettazione del rischio da parte dell'Impresa, l'assicurato ha il diritto di revocare la proposta di assicurazione fintantoché non ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa. La revoca può essere esercitata mediante invio all'Impresa presso la Contraente di lettera raccomandata A/R.
Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.
Risoluzione	Se il pagamento del premio unico anticipato o dei premi annuali non avviene entro 6 mesi dalla data di scadenza, la polizza è risolta di diritto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Per tutti i pacchetti, sono assicurabili le persone che:

- al momento dell'adesione alla polizza:
 - siano residenti in Italia;
 - siano munite di codice fiscale o tessera sanitaria italiani;
 - abbiano sottoscritto un contratto di mutuo con la Contraente;
 - siano maggiorenni;
 - abbiano un'età inferiore o pari a 70 anni;
- al termine del piano di rimborso del mutuo, abbiano un'età inferiore o pari a 80 anni.

PACCHETTO B

Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione alla polizza, siano lavoratori dipendenti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non lavorino presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.

PACCHETTO C

Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione alla polizza, siano lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, lavoratori domestici, non lavoratori o lavoratori dipendenti privati che non possiedano i requisiti per sottoscrivere i pacchetti B e D.

PACCHETTO D

Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione alla polizza, siano lavoratori dipendenti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non lavorino presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.

PACCHETTO E

Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione alla polizza, siano lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, lavoratori domestici, non lavoratori o lavoratori dipendenti privati che non possiedano i requisiti per sottoscrivere i pacchetti B e D.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio:

Costo complessivo per emissione, gestione e acquisizione del contratto	57,00% del premio netto imposte (include il costo di intermediazione pari al 48,00% del premio netto imposte)
--	---

Altri costi:

Spese amministrative per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del mutuo	€ 40,00
Spese amministrative per il rimborso del premio in caso di cessazione della garanzia Perdita Involontaria di Impiego	€ 20,00



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	Non previsto.
Richiesta di informazioni	Non previsto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell'Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati: METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma Fax 06.49216300 Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it Il reclamante potrà presentare reclamo all'Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti". Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Alla polizza si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I premi per la garanzia del ramo vita (Decesso) non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del ramo danni (Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria di Impiego e Ricovero Ospedaliero) sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell'ammontare dei premi. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'assicurato nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente.
---	--

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL MODULO DI ADESIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Polizza Creditor Protection Insurance - Convenzione assicurativa CL/18/772 stipulata da CheBanca! S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Questo documento è stato aggiornato in data 01/12/2020 ed è l'ultimo disponibile

TERMINOLOGIA CONTRATTUALE

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo e corrisposto il relativo Premio.

Assicuratore (o Compagnia):

- per le garanzie decesso, inabilità temporanea totale e ricovero ospedaliero, MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia;
- per la garanzia perdita involontaria di impiego, MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

Beneficiario: la persona fisica o giuridica, designata dall'Assicurato nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento o, in mancanza, i suoi eredi legittimi e testamentari.

Capitale Residuo del Mutuo: corrisponde al debito residuo in linea capitale del Mutuo (che non include pertanto gli interessi) previsto nel piano di ammortamento iniziale del Mutuo, ovvero quello stabilito in sede di stipula del contratto di Mutuo e consegnato all'Assicurato. Resta inteso che in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, il Capitale Residuo del Mutuo corrisponde al debito residuo in linea capitale previsto nel nuovo piano di rimborso del Mutuo, salvo diversa richiesta dell'Assicurato ai sensi dell'art. 5.2.

Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.

Caricamenti: parte del Premio destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Assicuratore.

Contraente: CheBanca! S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Bodio n.37, Palazzo 4, 20158 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000203096, in data 05/10/2007.

Contratto (o Polizza): il contratto di assicurazione stipulato dall'Assicurato con l'Assicuratore.

Decorrenza della copertura assicurativa (del Contratto o della Polizza): il momento in cui la copertura assicurativa acquista efficacia.

Durata della copertura assicurativa (del Contratto o della Polizza): il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.

Età: corrisponde all'età assicurativa, ovvero all'età dell'Assicurato determinata in anni interi, cioè pari al numero di anni compiuti, maggiorato di uno qualora, a tale data, l'ultimo compleanno sia trascorso da più di 6 mesi (esempio: se l'Assicurato ha compiuto 30 anni il 1° febbraio 2020, la sua età assicurativa al 1° agosto 2020 sarà 31 anni).

Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell'Indennizzo.

Importo da assicurare: la somma del capitale iniziale del Mutuo e del Premio.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario/i: i soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che sono incaricati della distribuzione della Polizza.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

Misure restrittive dell'operatività nazionale o internazionale: le disposizioni della normativa nazionale, europea, internazionale e/o statunitense (ad es. OFAC) che impediscono l'operatività e/o l'instaurazione di rapporti verso determinati soggetti, entità o Paesi.

Modulo di adesione al Programma Assicurativo: il documento sottoscritto dall'Assicurato che prova l'adesione al Programma Assicurativo.

Mutuo: il mutuo erogato dalla Contraente con piano di ammortamento alla francese a rata costante.

Normativa antiriciclaggio: la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2007 e seguenti modifiche e integrazioni.

Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo: la normativa di cui al D.lgs. n. 109/2007 e seguenti modifiche e integrazioni.

Persona politicamente esposta: la persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari e coloro che con il predetto soggetto intrattengono notoriamente stretti legami, come meglio indicato all'art. 1, comma 2, lett. dd) della Normativa antiriciclaggio.

Premio: la somma versata all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Premio puro: il Premio al netto dei Caricamenti.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie offerte dall'Assicuratore.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è offerta l'assicurazione.

Art. 1 – Base dell'assicurazione

Si tratta di una Polizza **connessa al Mutuo** - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che rimane il vigore per tutta la durata del medesimo. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del Mutuo, la Polizza cessa, salvo diversa richiesta dell'Assicurato. La Polizza è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere il Mutuo.

La Polizza è offerta dalla banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. CL/18/772, ai propri clienti che hanno sottoscritto un Mutuo e ha lo scopo di proteggere l'Assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso del Mutuo.

L'Assicuratore assume il rischio sulla base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell'Assicurato. **La Polizza può essere abbinata ai Mutui erogati dalla Contraente con durata da 120 a 360 mesi e capitale iniziale fino a € 1.000.000,00.**

CHE COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 2 – Garanzie

Il Contratto prevede 5 distinti pacchetti di garanzie che vengono proposti, in via alternativa, in base alla condizione lavorativa dell'Assicurato alla data di adesione al Programma Assicurativo.

PACCHETTO	GARANZIE
A	Decesso
B	Perdita Involontaria di Impiego Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non lavorino presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.
C	Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, lavoratori domestici, non lavoratori o lavoratori dipendenti privati che non possiedano i requisiti per sottoscrivere i pacchetti B e D.
D	Decesso e Perdita Involontaria di Impiego Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non lavorino presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.
E	Decesso, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero Questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, lavoratori domestici, non lavoratori o lavoratori dipendenti privati che non possiedano i requisiti per sottoscrivere i pacchetti B e D.

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali. Tuttavia:

- con riferimento alla Perdita Involontaria di Impiego, il contratto di lavoro deve essere soggetto alla legge italiana;
- l'Inabilità Temporanea Totale deve essere certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
- il Ricovero Ospedaliero deve avvenire in una struttura ospedaliera dell'Unione europea.

Informazione importante sulla garanzia Perdita Involontaria di Impiego

Qualora in corso di Contratto dovesse mutare la condizione lavorativa dell'Assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia Perdita Involontaria di Impiego cessa dalla medesima data, previa comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa. In tal caso la Compagnia restituirà all'Assicurato la frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio pari a € 20,00.

La porzione di Premio da restituire sarà calcolata, sulla base dei criteri indicati all'art. 5.1, a partire dalla data di cessazione della garanzia Perdita Involontaria di Impiego, anche qualora la comunicazione alla Compagnia dovesse essere inviata in un momento successivo, purché sempre nel periodo di validità del Contratto.

Informazione importante sulle garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero

Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero rimangono attive anche qualora in corso di Contratto l'Assicurato dovesse mutare la propria condizione lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore autonomo a lavoratore dipendente privato).

CHI È ASSICURABILE

Art. 3 – Persone assicurabili e formalità di ammissione al Programma Assicurativo

Art. 3.1 – Persone assicurabili

Sono assicurabili fino ad un massimo di 2 persone fisiche - il mutuatario principale e l'eventuale cointestatario del contratto di Mutuo - **a condizione che:**

- **al momento dell'adesione al Programma Assicurativo:**
 - siano residenti nel territorio della Repubblica italiana;
 - siano muniti di codice fiscale o tessera sanitaria italiani;
 - abbiano sottoscritto un contratto di Mutuo con la Contraente;
 - siano maggiorenni;
 - abbiano un'Età inferiore o pari a 70 anni;
- **al termine del piano di rimborso del Mutuo, abbiano un'Età inferiore o pari a 80 anni.**

Non sono inoltre assicurabili le persone fisiche che, a seguito o per effetto della Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo e/o delle Misure restrittive dell'operatività nazionale o internazionale, siano riconducibili alle liste dei soggetti "designati" o siano sottoposte a divieti e/o misure restrittive.



Per i Mutui cointestati a due persone, possono essere assicurati sia il mutuatario principale che il cointestatario con un meccanismo di quota parte, a condizione che il totale delle somme assicurate sia il 100% del capitale iniziale del Mutuo. In alternativa è possibile assicurare sia il mutuatario principale che il cointestatario per una somma pari al 100% del capitale iniziale del Mutuo. Resta inteso che in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la prestazione pagabile per ciascun Assicurato corrisponde alla quota parte di capitale garantita stabilita in fase di adesione al Programma Assicurativo.

Art. 3.2 – Formalità di assunzione del rischio e Modalità di perfezionamento del Contratto

Le formalità di assunzione del rischio e le modalità di perfezionamento del Contratto variano in base all'importo da assicurare e sono le seguenti. Nell'importo da assicurare va computato anche l'importo del Premio.

- **Importo da assicurare fino a € 250.000,00:** per tutti i pacchetti di garanzie, ad esclusione del pacchetto B, si richiede la compilazione del Questionario medico allegato al Modulo di adesione al Programma Assicurativo. Nel caso in cui l'Assicurato abbia compilato il Questionario medico con risposta negativa a tutte le domande, il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Questionario medico da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato abbia fornito anche una sola risposta positiva nel Questionario Medico, il Contratto si perfeziona nel momento in cui l'Assicuratore, ricevuto il Questionario medico, confermi per iscritto l'accettazione del rischio. Laddove l'Assicuratore richieda ulteriore documentazione medica, il Contratto si perfeziona nel momento in cui l'Assicuratore, ricevuta la documentazione supplementare richiesta, confermi per iscritto l'accettazione del rischio. Laddove l'Assicuratore richieda l'applicazione di un sovrappremio o l'esclusione di determinate patologie dal Programma Assicurativo, il Contratto si perfeziona nel momento in cui l'Assicuratore, ricevuta l'accettazione di tali condizioni da parte dell'Assicurato, confermi per iscritto l'accettazione del rischio.
- **Importo da assicurare superiore a € 250.000,00 e fino a € 1.000.000,00:** per tutti i pacchetti di garanzie, ad esclusione del pacchetto B, si richiede la compilazione del Rapporto di visita medica allegato al Modulo di adesione al Programma Assicurativo, nonché l'effettuazione degli Esami diagnostici ivi indicati. In questo caso, il Contratto si perfeziona nel momento in cui l'Assicuratore, ricevuto il Rapporto di visita medica e gli Esami diagnostici, confermi per iscritto l'accettazione del rischio. Laddove l'Assicuratore richieda ulteriore documentazione medica, il Contratto si perfeziona nel momento in cui l'Assicuratore, ricevuta la documentazione supplementare richiesta, confermi per iscritto l'accettazione del rischio. Laddove l'Assicuratore richieda l'applicazione di un sovrappremio o l'esclusione di determinate patologie dal Programma Assicurativo, il Contratto si perfeziona nel momento in cui l'Assicuratore, ricevuta l'accettazione di tali condizioni da parte dell'Assicurato, confermi per iscritto l'accettazione del rischio.



I costi relativi agli accertamenti sanitari richiesti dall'Assicuratore per procedere ad una corretta valutazione del rischio sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato, tramite la Contraente, abbia già assicurato uno o più Mutui con l'Assicuratore che non siano stati ancora completamente rimborsati, ai fini dell'individuazione della formalità di assunzione medica da espletare con riferimento al nuovo Mutuo da assicurare, occorrerà sommare i capitali residui assicurati con il nuovo importo da assicurare ed espletare le formalità di assunzione medica corrispondenti.

Resta inteso che la Compagnia valuterà l'assunzione del rischio nel rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa antiriciclaggio.

Art. 3.3 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

Dichiarazioni richieste per la valutazione del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, tali per cui l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l'Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:

- sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, l'Assicuratore avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l'Assicuratore non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall'art. 1892 c.c.;
- non sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, l'Assicuratore potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che l'Assicuratore abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall'art. 1893 c.c.

Dichiarazioni richieste dalla Normativa antiriciclaggio

Eventuali dichiarazioni false, inesatte, reticenti, incomplete, non aggiornate come per legge o a seguito di richiesta da parte della Compagnia che non consentono di concludere o aggiornare l'adeguata verifica della clientela prevista dalla Normativa antiriciclaggio, possono comportare la cessazione della Polizza a seguito di risoluzione di diritto del Contratto (art. 42 D.lgs. n. 231/2007) o la perdita del diritto a ricevere l'Indennizzo.

QUANDO SI È ASSICURATI

Art. 4 – Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di perfezionamento del Contratto (così come descritta all'art. 3.2) e comunque non prima delle ore 24.00 del giorno di erogazione del Mutuo.

i Non sono oggetto del Programma Assicurativo i Mutui con periodo di preammortamento. Si intendono in preammortamento i Mutui con scadenza della prima rata oltre 62 giorni dalla data di erogazione.

La copertura assicurativa rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso iniziale del Mutuo, vale a dire quello stabilito in sede di stipula del contratto di Mutuo e consegnato all'Assicurato, a condizione che il Premio assicurativo corrispondente risulti pagato, **salvo disdetta dell'Assicurato o dell'Assicuratore ai sensi dell'art. 6.3**. Resta inteso che in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, la copertura assicurativa rimane in vigore con riferimento al nuovo piano di rimborso del Mutuo, salvo diversa richiesta dell'Assicurato ai sensi dell'art. 5.2.

Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo, salvo quanto previsto all'art. 5.1.
- c) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato;
- d) in caso di variazione della condizione lavorativa dell'Assicurato, qualora sia stato acquistato il pacchetto di garanzie B;
- e) in caso di esercizio del diritto di disdetta da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore.

Nei casi a), e) non è dovuta alcuna restituzione di Premio. Nei casi b), c), d) l'Assicuratore procederà alla restituzione del Premio nei termini specificati rispettivamente agli artt. 5.1, 6 e 2.

L'inosservanza e/o l'inadempimento della Normativa antiriciclaggio, della Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo e delle Misure restrittive dell'operatività nazionale o internazionale e/o la riconducibilità dell'Assicurato alle liste di soggetti "designati" previste dalla predetta normativa possono comportare la sospensione della Polizza nonché la stessa cessazione del Programma Assicurativo.

Art. 5 – Estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo

5.1 – Estinzione anticipata totale o trasferimento

- **Premio unico anticipato:** in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo, il Programma Assicurativo cessa e l'Assicuratore, restituirà all'Assicurato la porzione di Premio unico, pagata e non goduta, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il Premio unico, ivi comprese le commissioni, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio unico (pari a € 40,00) sulla base della formula di seguito indicata. La porzione di Premio unico da restituire è calcolata: per il Premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Resta inteso che qualora la porzione di Premio unico da restituire sia inferiore o pari all'importo delle spese amministrative sopra indicate, non sarà dovuto alcun rimborso.

L'Assicurato, in alternativa alla restituzione del Premio unico, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga attiva fino alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il Premio unico, sulla base del piano di rimborso del Mutuo in vigore al momento dell'estinzione. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto alla Contraente, contestualmente all'estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo.

- **Premio annuale frazionato su base mensile:** la copertura assicurativa cessa alla scadenza del periodo assicurativo mensile per il quale è stato pagato il relativo Premio e non è dovuta alcuna restituzione di Premio.

Formula di calcolo per il rimborso del Premio:

$$PR = \frac{P * (U - E) * (DR)}{(U - I) * DI} + \frac{C * (U - E)}{(U - I)} - 40$$

Legenda:

PR = premio rimborsato

P = premio puro

C = caricamenti

U = data termine assicurazione (corrisponde al 15° anno dalla data di decorrenza del Mutuo per la garanzia Decesso ed al 10° anno dalla data di decorrenza del Mutuo per tutte le altre garanzie)

E = data estinzione totale/trasferimento Mutuo

I = data inizio assicurazione

DR = capitale residuo alla data di estinzione anticipata totale

DI = capitale iniziale

Esempio:

Premio:	€ 1.000,00
Premio puro:	€ 300,00
Caricamenti:	€ 700,00
Data inizio assicurazione:	04/02/2016
Data termine assicurazione:	05/02/2020
Data estinzione anticipata totale:	27/04/2017
Capitale residuo alla data di estinzione anticipata totale:	€ 7.224,00
Capitale iniziale:	€ 10.000,00
Spese amministrative:	€ 40,00
Premio rimborsato:	€ 595,81

$$595,81 = \frac{300 * 1.014 * 7.224}{1.462 * 10.000} + \frac{700 * 1.014}{1.462} - 40$$

5.2 – Estinzione anticipata parziale

- **Premio unico anticipato:** in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, la copertura rimane in vigore con riferimento al nuovo piano di rimborso del Mutuo e l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la porzione di Premio unico, pagata e non goduta, ivi comprese le commissioni, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio unico (pari a € 40,00) sulla base della formula di seguito indicata.

L'Assicurato, in alternativa alla restituzione di Premio, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga attiva sulla base del piano di rimborso del Mutuo in vigore al momento dell'estinzione. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto alla Contraente, contestualmente all'estinzione anticipata parziale del Mutuo.

Qualora la porzione di Premio unico da restituire sia inferiore o pari alla somma delle spese amministrative e del Premio lordo (PL), l'Assicuratore non procederà ad alcun rimborso e la copertura assicurativa rimarrà attiva con riferimento al piano di rimborso del Mutuo in vigore al momento dell'estinzione.

- **Premio annuale frazionato su base mensile:** la copertura assicurativa rimane in vigore con riferimento al nuovo piano di rimborso del Mutuo ed il Premio relativo alle successive mensilità sarà ricalcolato in funzione del capitale residuo del Mutuo.

Formula di calcolo per il rimborso del Premio:

$$PR = \frac{P * (U - E) * DR}{(U - I) * DI} + \frac{C * (U - E)}{(U - I)} - 40 - PL$$

Dove:

PR = premio rimborsato

P = premio puro

C = caricamenti

U = data termine assicurazione (corrisponde al 15° anno dalla data di decorrenza del Mutuo per la garanzia Decesso ed al 10° anno dalla data di decorrenza del Mutuo per tutte le altre garanzie)

E = data estinzione anticipata parziale

I = data inizio assicurazione

DR = capitale residuo alla data di estinzione anticipata parziale

DI = capitale iniziale

PL = premio lordo calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di adesione applicata al capitale residuo del finanziamento alla data di estinzione anticipata parziale

Esempio:

Premio:	€ 800,00
Premio puro:	€ 200,00
Caricamenti:	€ 600,00
Data inizio assicurazione:	12/03/2016
Data termine assicurazione:	15/03/2021
Data estinzione anticipata parziale:	25/06/2017
Capitale residuo alla data di estinzione anticipata parziale:	€ 5.700,00
Capitale iniziale:	€ 8.000,00
Spese amministrative:	€ 40,00
Premio lordo alla data di estinzione anticipata parziale:	€ 500,00
Premio rimborsato:	€ 11,70

$$11,70 = \frac{200 * 1.359 * 5.700}{1.829 * 8.000} + \frac{600 * 1.359}{1.829} - 40 - 500$$

Art. 6 – Recesso, Revoca e Disdetta

6.1 – Recesso

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto mediante semplice richiesta scritta in forma libera, da inviare a mezzo di **lettera raccomandata A/R** indirizzata all'Assicuratore presso la Contraente, **entro 60 giorni** dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In tal caso l'Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà all'Assicurato - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Assicurato - il Premio eventualmente già pagato al netto della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto ovvero, a sua scelta, la riduzione proporzionale dell'importo della rata del Mutuo, ovvero la riduzione della durata dello stesso.

A partire dall'inizio del quinto anno, spetterà inoltre all'Assicurato il diritto di recedere dai pacchetti di garanzie B e C, nonché limitatamente alla componente danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero) dei pacchetti di garanzie D ed E, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che tale recesso venga esercitato con un **preavviso di 60 giorni** rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In tal caso l'Assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del Premio al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Resta inteso che in caso di recesso dalla componente danni dei pacchetti di garanzie D ed E, sarà oggetto di rimborso solo il Premio pagato in relazione alle garanzie Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero.

6.2 – Revoca

Per i soli casi in cui il Contratto si perfeziona con la formale accettazione del rischio da parte dell'Assicuratore, l'Assicurato ha il diritto di revocare la proposta di assicurazione fintantoché non ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta da parte dell'Assicuratore. La revoca può essere esercitata mediante semplice richiesta scritta in forma libera, da inviare all'Assicuratore presso la Contraente a mezzo di **lettera raccomandata A/R**. In tal caso l'Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà all'Assicurato le somme eventualmente pagate dal medesimo, entro **30 giorni** dalla notifica della revoca.

6.3 – Disdetta

L'Assicurato e l'Assicuratore hanno diritto di disdire il Contratto senza alcun onere:

- a partire dall'inizio dell'**undicesimo anno** del Programma Assicurativo per i pacchetti di garanzie B e C, nonché limitatamente alla componente danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero) dei pacchetti di garanzie D ed E;
- a partire dal **sedicesimo anno** del Programma Assicurativo per i pacchetti di garanzie A, D ed E.

La disdetta ha effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità, a condizione che venga esercitata mediante semplice richiesta scritta in forma libera, da inviare a mezzo di **lettera raccomandata A/R** e con un preavviso di **60 giorni** rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicata la disdetta.

QUAL È IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Prestazioni assicurate

i Le prestazioni assicurate di seguito elencate sono valide solo se selezionate nel Modulo di adesione al Programma Assicrativo

▪ **Decesso per qualsiasi causa**

In caso di Decesso per qualsiasi causa dell'Assicurato, l'Assicuratore, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Mutuo alla data del decesso, eccetto arretrati ed interessi di mora.

▪ **Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (PII)**

In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) a seguito di licenziamento dell'Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - l'Assicuratore, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del Mutuo, scadute dopo il periodo di Franchigia, per il periodo di disoccupazione comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro);
- il Sinistro non si verifichi nel periodo di Carenza pari a 90 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa).

Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario che l'Assicurato, alla data di notifica del licenziamento:

- eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana;
- non eserciti tale professione presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado;
- abbia maturato un'anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro;
- abbia superato il periodo di prova;
- abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3);
- sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione.

Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora: la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto); intervenga il raggiungimento dell'età di quiescenza o dell'età necessaria per l'erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento.

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un'attività remunerata di altra natura, l'Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l'Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata fino a concorrenza dei massimali previsti in Polizza a condizione che:

- l'Assicurato abbia maturato un'anzianità lavorativa di 12 mesi consecutivi presso il nuovo datore di lavoro;
- sussistano tutti i requisiti sopra indicati per usufruire della garanzia PII.



Qualora in corso di Contratto dovesse mutare la condizione lavorativa dell'Assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data, previa comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa. In tal caso la Compagnia restituirà all'Assicurato la frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio pari a € 20,00. La porzione di Premio da restituire sarà calcolata, sulla base dei criteri indicati all'art. 5.1, a partire dalla data di cessazione della garanzia PII, anche qualora la comunicazione alla Compagnia dovesse essere inviata in un momento successivo, purché sempre nel periodo di validità del Contratto.

▪ **Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio o Malattia (ITT)**

In caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (ITT) che comporti la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria professione in caso di Assicurato lavoratore, o di attendere ad almeno 2 delle 4 basilari attività inerenti la vita quotidiana riportate di seguito (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi) in caso di Assicurato non lavoratore, l'Assicuratore, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del Mutuo, scadute dopo il periodo di Franchigia, per il periodo di ITT comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'ITT abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di ITT);
- il Sinistro non si verifichi nel periodo di Carenza pari a 60 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa);
- l'ITT sia certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.

Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto).

Se, successivamente ad una ITT indennizzata a termini di Polizza, si verifica una nuova ITT, sarà possibile beneficiare della garanzia dopo che siano decorsi **30 giorni** dal termine della ITT precedente. Nel caso in cui la nuova ITT sia dovuta allo stesso Infortunio o Malattia della ITT precedente, sarà possibile beneficiare della garanzia dopo che siano decorsi **90 giorni** dal termine della ITT precedente.



La garanzia Inabilità Temporanea Totale rimane attiva anche qualora in corso di Contratto l'Assicurato dovesse mutare la propria condizione lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore autonomo a lavoratore dipendente privato).

▪ **Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia (RO)**

In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia (RO) dell'Assicurato, l'Assicuratore, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del Mutuo, scadute dopo il periodo di Franchigia, per il periodo di RO comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora.

La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 7 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di RO).

Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive per Sinistro (o 18 mensilità complessive per Contratto).

Se, successivamente ad un RO indennizzato a termini di Polizza, si verifica un nuovo RO, sarà possibile beneficiare della garanzia dopo che siano decorsi **30 giorni** dal termine del RO precedente. Nel caso in cui il nuovo RO sia dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del RO precedente, sarà possibile beneficiare della garanzia dopo che siano decorsi **90 giorni** dal termine del RO precedente.



La garanzia Ricovero Ospedaliero rimane attiva anche qualora in corso di Contratto l'Assicurato dovesse mutare la propria condizione lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore autonomo a lavoratore dipendente privato).

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 8 – Limitazioni



L'Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

8.1 - Carenza

È previsto un periodo di Carenza:

- per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego, pari a 90 giorni consecutivi, a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa;
- per la garanzia Inabilità Temporanea Totale, pari a 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa.

8.2 - Franchigia

È previsto un periodo di Franchigia assoluta:

- per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego, pari a 60 giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro;
- per la garanzia Inabilità Temporanea Totale, pari a 60 giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di inabilità temporanea totale;
- per la garanzia Ricovero Ospedaliero, pari a 7 giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di ricovero.

8.3 - Esclusioni

Per tutte le garanzie, sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze:

- dell'uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l'Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari;

Solo per la garanzia Decesso, non è dovuta alcuna prestazione in caso di suicidio dell'Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione al Programma Assicurativo.

Solo per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze:

- di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
- della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate;
- della pratica di: attività sportive professionistiche, paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo sportivo, immersioni subacquee, arrampicata, sci, alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista.

Solo per la garanzia Ricovero Ospedaliero, non è dovuta alcuna prestazione per i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.

Solo per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego, sono esclusi dal Programma Assicurativo:

- i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di Carenza;
- i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- i licenziamenti tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado;
- le dimissioni e le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
- i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;
- il raggiungimento dell'età di quiescenza o dell'età necessaria per l'erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
- le situazioni di disoccupazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di qualunque altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

8.4 - Prestazione massima

La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di Mutuo e/o dei Programmi Assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui è titolare, è di:

- per la garanzia Decesso, € 1.000.000,00;
- per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego, € 2.500,00 al mese per 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto);
- per la garanzia Inabilità Temporanea Totale, € 2.500,00 al mese per 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto);
- per la garanzia Ricovero Ospedaliero, 2.500,00 al mese per 6 mensilità consecutive per Sinistro (o 18 mensilità complessive per Contratto).

PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 9 – Premio assicurativo

La periodicità del Premio varia in base al pacchetto di garanzie ed è quella di seguito riportata:

PACCHETTO	PERIODICITÀ DEL PREMIO
A	Il Premio è unico ed anticipato per i primi 15 anni del Mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del Mutuo.
B	Il Premio è unico ed anticipato per i primi 10 anni del Mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del Mutuo.
C	Il Premio è unico per i primi 10 anni del Mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del Mutuo.
D	Per la garanzia Decesso il Premio è unico ed anticipato per i primi 15 anni del Mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del Mutuo. Per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego il Premio è unico ed anticipato per i primi 10 anni del Mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del Mutuo.
E	Per la garanzia Decesso il Premio è unico ed anticipato per i primi 15 anni del Mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del Mutuo. Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero il Premio è unico ed anticipato per i primi 10 anni del Mutuo e annuale (frazionato su base mensile) per la durata residua del Mutuo.

Il Premio, posto a carico dell'Assicurato, è calcolato moltiplicando il tasso di Premio indicato nelle tabelle di seguito riportate per il capitale iniziale del Mutuo.

In relazione ai pacchetti di garanzie B, C, D ed E - di durata poliennale - l'Assicuratore applica uno sconto di Premio pari al 32,90% con riferimento alla componente danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero). A fronte della riduzione di Premio, l'Assicurato non potrà esercitare il diritto di recesso per i primi 5 anni di durata del Contratto ai sensi dell'art. 1899 c.c.

Le modalità di pagamento variano in base alla periodicità del Premio e sono le seguenti:

- **Premio unico:** il Premio è trattenuto dall'importo erogato del Mutuo e viene versato dalla Contraente all'Assicuratore in via anticipata ed in un'unica soluzione;
- **Premio annuo:** il Premio, frazionato su base mensile, è addebitato dalla Contraente sul conto corrente dell'Assicurato unitamente alla rata del Mutuo e viene versato mensilmente dalla medesima all'Assicuratore.

La totalità del Premio viene utilizzata dall'Assicuratore per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l'evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall'Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso.

Tasso di Premio garanzia Decesso		
Durata del Mutuo in Anni	Da 1 a 15 anni	Da 16 a 30 anni
	Tasso di Premio unico	Tasso di Premio mensile
10	1,40%	-----
11	1,61%	-----
12	1,84%	-----
13	2,07%	-----
14	2,33%	-----
15	2,61%	-----

Tasso di Premio garanzia Decesso		
Durata del Mutuo in Anni	Da 1 a 15 anni	Da 16 a 30 anni
	Tasso di Premio unico	Tasso di Premio mensile
16	2,74%	0,0161%
17	2,86%	0,0172%
18	3,00%	0,0181%
19	3,14%	0,0192%
20	3,15%	0,0184%
21	3,15%	0,0194%
22	3,31%	0,0205%
23	3,48%	0,0218%
24	3,67%	0,0232%
25	3,51%	0,0244%
26	3,70%	0,0260%
27	3,91%	0,0274%
28	4,12%	0,0292%
29	3,95%	0,0281%
30	4,16%	0,0299%

Tasso di Premio garanzia Perdita Involontaria di Impiego	
Da 1 a 10 anni	Da 11 a 30 anni
Tasso di Premio unico	Tasso di Premio mensile
2,061%	0,0172%

Tasso di Premio garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero	
Da 1 a 10 anni	Da 11 a 30 anni
Tasso di Premio unico	Tasso di Premio mensile
2,633%	0,022%

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 c.c., **se l'Assicurato non paga il Premio unico anticipato il Programma Assicurativo resta sospeso e decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto è da lui dovuto.** Se il pagamento del Premio unico anticipato non avviene entro 6 mesi dalla data di scadenza, il Contratto è risolto di diritto.

Se l'Assicurato non paga i premi annuali successivi entro 30 giorni dalla data di scadenza, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. L'Assicurato può riattivare il Programma Assicurativo versando i premi mancanti. In questo caso la Polizza riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto è da lui dovuto, senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati. Se il pagamento dei premi annuali non avviene entro 6 mesi dalla data di scadenza, il Contratto è risolto di diritto.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 – Denuncia di sinistro ed obblighi relativi

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Assicuratore **entro 30 giorni** dalla data del Sinistro o non appena l'Assicurato ne abbia la conoscenza e la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Assicuratore, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.metlife.it nella sezione "Assistenza Clienti" / "Denuncia un Sinistro". Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all'indirizzo internet www.sinistrimetlife.it o in alternativa telefonare al numero **06.492161**. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati nel modulo di denuncia presente nella sopra indicata sezione del sito dell'Assicuratore. L'invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta l'Assicuratore comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. L'Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo di denuncia Sinistro, a condizione che la richiesta sia circoscritta al sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l'accertamento del diritto alla prestazione. L'Assicuratore si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l'Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono:

- con riferimento alla garanzia classificata nel **Ramo Vita** - Decesso - in **10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- con riferimento alle garanzie classificate nel **Ramo Danni** - Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero - in **2 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere gli **originali di Polizza** o dei **documenti presentati per la valutazione del Sinistro** qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso dell'Assicuratore e/o quest'ultimo contesti l'autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicuratore si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora l'Assicuratore, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Indennizzo può essere corrisposto solo a soggetti che non siano identificati come "designati" - ovvero inseriti nelle liste dei soggetti sottoposti a Misure restrittive dell'operatività nazionale o internazionale (ad es. embarghi) - o che abbiano legami con essi o con determinati Paesi. In particolare, la Compagnia non effettua pagamenti verso soggetti che siano o divengano residenti in Paesi sottoposti ad embargo o considerati a rischio ai sensi della Normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

IN CASO DI RECLAMI

Art. 11 – Reclami

11.1 – Reclami all'Impresa di assicurazioni

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell'Assicuratore, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI

Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | Tel. 06.492161 | Fax 06.49216300 | Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it

Il reclamante potrà presentare reclamo all'Assicuratore anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

11.2 – Reclami all'Intermediario

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente al medesimo, con le modalità ed ai recapiti indicati nella sezione reclami del sito www.chebanca.it, e

saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire all'Assicuratore, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

11.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 – Richiesta di informazioni

L'Assicurato ha il diritto di richiedere all'Assicuratore informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all'indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma oppure attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti". L'Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Si informa altresì l'Assicurato che, in linea con le indicazioni dell'IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l'opportunità di accedere ad un'area riservata, disponibile sul sito web dell'Assicuratore www.metlife.it, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.

Art. 13 – Legge applicabile

Al Contratto si applica la legge italiana.

Art. 14 – Foro competente

Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

Art. 15 – Valuta

Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

Siamo **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia** e **MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "**MetLife**" o "**Società**"). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali. MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra "Informativa Privacy" e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge Italiana in materia di Privacy (D.lgs. n. 196/2003 o "Codice Privacy", sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679 o "GDPR" e relativa legge di attuazione).

Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, nonché per verificare la qualità dei servizi resi, MetLife ha bisogno di trattare i soli dati personali che la riguardano necessari per stipulare ed eseguire il contratto (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) che possono essere acquisiti:

- i. direttamente da lei;
- ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.

Tenuto conto che nella stipula e gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo (ad es. per la designazione beneficiaria o del referente terzo, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali il nucleo familiare, testimoni, etc.) le precisiamo che è suo onere, fornire la presente informativa ai terzi suddetti, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.

Ai fini dell'emissione e gestione della polizza, potrebbe fornire a MetLife o agli altri intermediari assicurativi che collaborano con MetLife, eventuali dati che la normativa qualifica come "particolari categorie di dati personali" indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per "dato particolare" si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.

Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.

Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. "catena assicurativa", ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.

Quali sono i suoi diritti?

Il diritto ad essere informati attraverso un'informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.

Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.

Il diritto di rettifica per ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.

Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli (c.d. "diritto all'oblio"). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l'obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.

Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di "bloccare" o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per "bloccare" un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.

Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:

- ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
- se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'adempimento di un contratto;
- se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.

Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).

Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non eleggibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per il raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L'utilizzo di processi decisionali automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e

aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a info.privacy@metlife.it.

Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.

Come contattarci o chiedere aiuto

Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro **Responsabile della protezione dei dati personali**, i cui recapiti sono di seguito riportati: **Telefono: (+39) 06 492161 o e-mail info.privacy@metlife.it.**

La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 - 00186, Roma, Tel: **(+39) 06.696771** o visitando il sito www.garanteprivacy.it.

Come possiamo contattarla

Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L'accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.

Come proteggiamo i suoi dati personali

La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:

- proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
- rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
- assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di *disaster recovery*.

Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.

Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi

Previo suo consenso, le offriamo l'opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.

Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell'iscrizione. Lei potrà anche selezionare l'opzione "disiscrizione" per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web www.metlife.it, scrivendo a MetLife Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma oppure attraverso l'indirizzo e-mail info.privacy@metlife.it.

A chi possono essere comunicati i suoi dati

I suoi dati potranno essere trattati, nell'ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.

Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?

La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).

Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L'utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.

Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso

Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell'assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell'adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell'emissione della polizza o nell'assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell'amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l'esecuzione del contratto dovesse richiederlo.

Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).

Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione. Per profilazione s'intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.

Per **revocare il consenso reso** può contattarci ai recapiti forniti nella sezione "**Come contattarci o chiedere aiuto**". Ricordiamo tuttavia che **la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca.**

La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (www.metlife.it) nella sezione dedicata all'Informativa Privacy:

- per avere **informazioni più dettagliate** sull'Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
- per avere **aggiornamenti** in caso di modifiche alla presente Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.

Modulo di Adesione al Programma Assicurativo

Polizza Creditor Protection Insurance - Convenzione assicurativa CL/18/772 stipulata da CheBanca! S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Questo documento è stato aggiornato in data 01/12/2020 ed è l'ultimo disponibile

NUMERO ADESIONE: _____ DATA SCADENZA PREVENTIVO: _____

DATI RELATIVI AL MUTUO

Numero di Contratto _____

Capitale Iniziale _____ Durata di Rimborso (in mesi) _____

Quota Capitale Garantito: % _____

Per i Mutui cointestati a due persone, possono essere assicurati sia il mutuatario principale che il cointestatario con un meccanismo di quota parte, a condizione che il totale delle somme assicurate sia il 100% del capitale iniziale del Mutuo. In alternativa è possibile assicurare sia il mutuatario principale che il cointestatario per una somma pari al 100% del capitale iniziale del Mutuo.

AVVERTENZA

In caso di Mutuo cointestato sia il mutuatario principale che il cointestatario dovranno compilare e sottoscrivere il presente Modulo di adesione.

DATI RELATIVI ALL'ASSICURATO

Nome _____ Cognome _____

Luogo di Nascita _____ Provincia _____

Data di Nascita (gg/mm/aa) _____ Sesso M F

Codice Fiscale _____ Persona Politicamente Esposta: Sì No

Professione Lavorativa _____ Telefono _____

Indirizzo di Residenza: _____

Indirizzo di Domicilio (se diverso da Residenza): _____

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo Email _____

Documento di Riconoscimento: Carta di Identità Passaporto Patente Numero: _____

Data di Rilascio: _____ Data di Scadenza: _____

Comune (o Stato estero) di Rilascio: _____ Ente di Rilascio: _____

INFORMATIVA RELATIVA ALLE GARANZIE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Il Programma Assicurativo prevede 5 diversi pacchetti di garanzie a scelta dell'Assicurato:

Pacchetto A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Decesso (garanzia vita)
Pacchetto B	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdita Involontaria di Impiego (garanzia danni) <p>Informazione importante: questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non lavorino presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.</p>
Pacchetto C	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inabilità Temporanea Totale (garanzia danni) ✓ Ricovero Ospedaliero (garanzia danni) <p>Informazione importante: questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, lavoratori domestici, non lavoratori o lavoratori dipendenti privati che non possiedano i requisiti per sottoscrivere i pacchetti B e D.</p>
Pacchetto D	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Decesso (garanzia vita) ✓ Perdita Involontaria di Impiego (garanzia danni) <p>Informazione importante: questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non lavorino presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.</p>
Pacchetto E	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Decesso (garanzia vita) ✓ Inabilità Temporanea Totale (garanzia danni) ✓ Ricovero Ospedaliero (garanzia danni) <p>Informazione importante: questo pacchetto è riservato ai soggetti che, alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, lavoratori domestici, non lavoratori o lavoratori dipendenti privati che non possiedano i requisiti per sottoscrivere i pacchetti B e D.</p>

INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il Premio è unico per i primi 10 anni del Mutuo (per le garanzie danni) o 15 anni del Mutuo (per la garanzia vita). Successivamente il Premio è annuale, frazionato su base mensile per la durata residua del Mutuo.

Premio Unico (trattenuto dall'importo erogato del Mutuo): _____

Sovrappremio (se richiesto dall'Assicuratore): _____

Premio Unico Totale: _____

Premio Unico retrocesso all'Intermediario a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione del prodotto assicurativo: _____

Spese amministrative per il rimborso del Premio in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del Mutuo: € 40,00

In relazione ai pacchetti di garanzie B, C, D ed E - di durata poliennale - l'Assicuratore applica uno sconto di Premio pari al 32,90% con riferimento alla componente danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero). A fronte della riduzione di Premio, l'Assicurato non potrà esercitare il diritto di recesso per i primi 5 anni di durata del Contratto ai sensi dell'art. 1899 c.c.

Premio Annuale frazionato su base mensile per le **garanzie danni** (dovuto a partire dall'undicesimo anno di durata del Mutuo e addebitato con la rata del Mutuo): _____ **al mese**.

Premio Annuale frazionato su base mensile per le garanzie danni retrocesso all'Intermediario a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione del prodotto assicurativo: _____

Premio Annuale frazionato su base mensile per la **garanzia vita** (dovuto a partire dal sedicesimo anno di durata del Mutuo e addebitato con la rata del Mutuo): _____ **al mese** (include l'eventuale sovrappremio).

Premio Annuale frazionato su base mensile per la garanzia vita retrocesso all'Intermediario a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione del prodotto assicurativo: _____

Le modalità di pagamento variano in base alla periodicità del Premio e sono le seguenti:

- Premio unico: è trattenuto dall'importo erogato del Mutuo ed è versato dalla Contraente all'Assicuratore in via anticipata ed in un'unica soluzione;
- Premio annuo: frazionato su base mensile, è addebitato dalla Contraente sul conto corrente dell'Assicurato unitamente alla rata del Mutuo ed è versato mensilmente dalla medesima all'Assicuratore.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

AVVERTENZE:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario medico, il soggetto di cui alla lett. a), deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dall'Assicuratore, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico;
- nel caso in cui l'Assicurato, tramite la Contraente, abbia già assicurato uno o più Mutui con l'Assicuratore che non siano stati ancora completamente rimborsati, ai fini dell'individuazione della formalità di assunzione medica da espletare con riferimento al nuovo Mutuo da assicurare, occorrerà sommare i capitali residui assicurati con il nuovo importo da assicurare ed espletare le formalità di assunzione medica corrispondenti;
- l'Assicurato ha la possibilità di consultare la propria posizione assicurativa accedendo direttamente all'Area Riservata presente sul sito dell'Assicuratore: www.metlife.it;
- l'Assicuratore, qualora si trovi nell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore, si astiene dall'instaurare o proseguire il rapporto e le operazioni, valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF e, in caso di liquidazione della prestazione, se richiederne la sospensione. Nel caso in cui l'impossibilità riguardi rapporti continuativi in essere, l'Assicuratore si astiene dall'effettuare modifiche contrattuali, nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Dichiaro di: **(a)** aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018; **(b)** aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del contratto di assicurazione con tali richieste ed esigenze prima dell'adesione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Data (gg/mm/aa): _____ / _____ / _____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiaro di:

a) aderire ad uno dei seguenti pacchetti di garanzie:

- | | | |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | A | Decesso |
| <input type="checkbox"/> | B | Perdita Involontaria di Impiego |
| <input type="checkbox"/> | C | Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero |
| <input type="checkbox"/> | D | Decesso e Perdita Involontaria di Impiego |
| <input type="checkbox"/> | E | Decesso, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero |

b) essere a conoscenza che la Polizza è **connessa al Mutuo** e che rimane in vigore per tutta la durata del medesimo; di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del Mutuo, la Polizza cessa, salvo mia diversa richiesta;

c) essere a conoscenza che l'adesione al Programma Assicurativo è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere il Mutuo;

d) solo in caso di adesione ai pacchetti di garanzie B e D, non aver ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;

e) prendere atto che eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia nel corso del rapporto contrattuale potranno essere effettuate in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia www.metlife.it o, se disponibile, nella mia area riservata, come da scelta effettuata da CheBanca! S.p.a. nella sua qualità di contraente della polizza collettiva a cui aderisco, nel rispetto dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 4 del Regolamento Ivass n. 41/2018.

f) per tutti i pacchetti di garanzie, ad esclusione del pacchetto B, espletare le formalità di assunzione del rischio come di seguito indicate in funzione dell'importo da assicurare.

Data (gg/mm/aa): ____ / ____ / ____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

Il sottoscritto, preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'Assicurato e l'Assicuratore hanno diritto di disdire il Contratto senza alcun onere:

- a partire dall'inizio dell'undicesimo anno del Programma Assicurativo per i pacchetti di garanzie B e C, nonché limitatamente alla componente danni (Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero) dei pacchetti di garanzie D ed E;
- a partire dal sedicesimo anno del Programma Assicurativo per i pacchetti di garanzie A, D ed E.

Data (gg/mm/aa): ____ / ____ / ____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto e compreso le Condizioni di assicurazione e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti disposizioni: art. 2 Garanzie; art. 3 Persone assicurabili e formalità di ammissione al Programma Assicurativo; art. 4 Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo; art. 6 Recesso, Revoca e Disdetta; art. 7 Prestazioni assicurate; art. 8 Limitazioni; art. 9 Premio assicurativo; art. 10 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi; art. 14 Foro competente.

Data (gg/mm/aa): ____ / ____ / ____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale di **MetLife Europe d.a.c.** e **MetLife Europe Insurance d.a.c.** in qualità di Titolari del trattamento - come indicato nell'**Informativa privacy** allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, **acconsento al trattamento di categorie particolari di dati personali** per l'emissione e gestione del contratto.

Data (gg/mm/aa): ____ / ____ / ____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

ASSUNZIONE MEDICA – IMPORTO DA ASSICURARE FINO A € 250.000,00

Per tutti i pacchetti di garanzie, ad esclusione del pacchetto B, si richiede la compilazione del Questionario medico allegato al presente Modulo.

Data (gg/mm/aa): ____ / ____ / ____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

ASSUNZIONE MEDICA – IMPORTO DA ASSICURARE SUPERIORE A € 250.000,00 E FINO A € 1.000.000,00

Per tutti i pacchetti di garanzie, ad esclusione del pacchetto B, si richiede la compilazione del Rapporto di visita medica allegato al presente Modulo completo dei seguenti Esami diagnostici: esame di urine; elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; esame del sangue (Emocromo, VES, Glicemia, Colesterolemia, Trigliceridi, Urea, Creatinina, Transaminasi GOT, Transaminasi GPT, Fosfatasi Alcalina, Gamma GT, Uricemia, test HIV).

Data (gg/mm/aa): ____ / ____ / ____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

DESIGNAZIONE BENEFICIARIO

Con riferimento alla garanzia Decesso, il sottoscritto costituisce la seguente Persona Fisica/Persona Giuridica quale beneficiario delle somme assicurate:

Eredi legittimi e testamentari

Altro (specificare)

▪ **Beneficiario 1**

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____

Luogo e Data di Nascita/Costituzione _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____ Quota % _____

Indirizzo di Residenza/Sede _____

Indirizzo Email _____

Recapito Telefonico _____

Altri dati utili per l'identificazione del beneficiario (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato, ecc.):

▪ **Beneficiario 2**

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____

Luogo e Data di Nascita/Costituzione _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____ Quota % _____

Indirizzo di Residenza/Sede _____

Indirizzo Email _____

Recapito Telefonico _____

Altri dati utili per l'identificazione del beneficiario (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato, ecc.):

Il sottoscritto dichiara di voler escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario, qualora indicato in forma nominativa, prima dell'evento.

AVVERTENZE:

- in caso di mancata o errata compilazione dei dati relativi al beneficiario, l'Assicuratore potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario;
- la modifica o revoca del beneficiario e la designazione di altri beneficiari deve essere comunicata tempestivamente all'Assicuratore;
- qualora l'Assicuratore, per cause ad esso non imputabili, si trovasse nell'impossibilità di identificare il beneficiario, le somme dovute andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005.

Per specifiche esigenze di riservatezza, il sottoscritto identifica inoltre un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'Assicuratore potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato (*indicare i dati anagrafici e il codice fiscale utili per l'identificazione ed il contatto*):

Data (gg/mm/aa): _____ / _____ / _____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)

Modulo di Adesione al Programma Assicurativo – pagina 6 di 9

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Brenda Dunne (cittadina irlandese), Lyndon Oliver (cittadino americano), Edward Palmer (cittadino inglese), Eilish Finan (cittadina irlandese, Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairi O'Flynn (cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350, capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Brenda Dunne (cittadina irlandese), Lyndon Oliver (cittadino americano), Edward Palmer (cittadino inglese), Eilish Finan (cittadina irlandese), Nick Hayter (cittadino inglese), Ruairi O'Flynn (cittadino irlandese), Dirk Ostijn (cittadino belga), Miriam Sweeney (cittadina irlandese), Mario Valdes (cittadino messicano).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

Questionario medico

Ai fini della validità della copertura assicurativa, le chiediamo di rispondere in maniera consapevole e meditata alle seguenti domande relative al suo stato di salute, prestando attenzione a non omettere, ovvero riportare in maniera falsa o incorretta, nessuno dei dati o delle notizie richieste:

1. È IN ATTESA DI ESSERE RICOVERATO O DI SOTTOPORSI A VISITE SPECIALISTICHE (AL DI FUORI DI NORMALI CONTROLLI DI ROUTINE) OPPURE LE È STATA INDICATA DA UN MEDICO LA NECESSITÀ DI ESSERE SOTTOPOSTO AD UN INTERVENTO CHIRURGICO O AD UN TRATTAMENTO MEDICO?

No

Sì

2. DURANTE GLI ULTIMI 5 ANNI:

a) è stato ricoverato o ha subito interventi chirurgici (ad eccezione dei ricoveri o interventi per appendicite, ernie addominali/inguinali, adenoidi, tonsilliti, deviazioni del setto nasale, meniscectomia o rottura dei legamenti del ginocchio, parto senza complicanze, estrazione dentale, chirurgia estetica, asportazione chirurgica nevi di natura benigna, fimosi, idrocele, emorroidi, papilloma durante l'infanzia o l'adolescenza, varicocele)?

No

Sì

b) si è sottoposto a visite specialistiche, elettrocardiogramma, radiografie o altri accertamenti diagnostici (ad eccezione di controlli sanitari professionali, controlli sportivi o controlli con esito nella norma)?

No

Sì

3. DURANTE GLI ULTIMI 10 ANNI LE È STATO DIAGNOSTICATO DA UN MEDICO O ACCERTATO ATTRAVERSO ESAMI DI LABORATORIO DI ESSERE AFFETTO DA:

ipertensione o disturbi cardio-circolatori; disturbi o malattie neuropsichiche e del sistema scheletrico e/o ai reni, fegato o polmoni; diabete; ulcera gastroduodenale; patologie tumorali; disturbi ai principali sistemi/apparati (a titolo esemplificativo: sistema nervoso, muscolo-scheletrico, endocrino, apparato respiratorio, cardiovascolare, digerente, uro genitale, ecc.)?

No

Sì

4. NEGLI ULTIMI 12 MESI HA SOFFERTO DI:

astenia cronica (debolezza/debilitazione) o di diarrea cronica, ovvero ha notato un ingrossamento delle ghiandole linfatiche o insolite lesioni della pelle? La Compagnia si riserva di chiederle ulteriori chiarimenti.

 No Sì**5. SI SOTTOPONE AD UNA TERAPIA MEDICA (FARMACOLOGICA E NON) PRESCRITTA DA UN MEDICO (ad eccezione di terapie a base di anticoncezionali, antistaminici, farmaci per la tiroide, farmaci per la ipercolesterolemia, farmaci per la pressione purché i valori della pressione siano mantenuti nella norma dalla terapia)?** No Sì**6. SI È MAI SOTTOPOSTO, RISULTANDO POSITIVO, AL TEST HIV?** No Sì**7. È INVALIDO, HA FRUITO, FRUISCE O HA MAI PRESENTATO DOMANDA PER LA PENSIONE DI INABILITÀ O DI INVALIDITÀ O HA MAI RICEVUTO RISARCIMENTI O INDENNIZZI A SEGUITO DI INFORTUNI O MALATTIE?** No Sì**8. LA DIFFERENZA TRA LA SUA ALTEZZA IN CENTIMETRI _____ ED IL SUO PESO IN CHILOGRAMMI _____ È INFERIORE A 80 O SUPERIORE A 120?** No Sì**9. NEGLI ULTIMI 12 MESI IL SUO PESO È AUMENTATO O DIMINUITO DI 5 O PIÙ KG?** No Sì

10. NEGLI ULTIMI 12 MESI HA EFFETTUATO PIÙ DI 10 GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO PER AFFEZIONI LOMBARI O DORSALI O PER ALTRI PROBLEMI DI SALUTE (salvo che per ragioni legate alla maternità anticipata o all'ordinario congedo di maternità)?

No

Sì

11. INDICARE LA PROPRIA PROFESSIONE:

- protezione civile
 membro delle forze armate
 istruttore di volo
 pilota civile compagnia low-cost
 pilota civile compagnia di linea
 altro (specificare) _____

12. SI RECA ALL'ESTERO PER LAVORO?

No

Sì

Se Sì, si prega di compilare il questionario specifico.

Consapevole del fatto che, ai sensi degli artt. 1892 e seguenti c.c., eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese possono compromettere il diritto dell'Assicurato alla prestazione assicurativa, confermo la correttezza delle risposte sopra rese e delle dichiarazioni ivi contenute, nonché di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza avente relazione con i dati e le notizie oggetto del questionario che precede, dati e notizie che riconosco quali elementi determinanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Compagnia. Dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che, in caso contrario, potrà essere compromesso il diritto alla prestazione assicurativa prevista nel presente contratto.

Data (gg/mm/aa): _____ / _____ / _____ Firma dell'Assicurato _____
(leggibile)